



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/03/2006

=====

ADDI' 31/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROXA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELE	Marco	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	ROLANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	RIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

*****OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Ciani - Mandarelli - Michelangeli
- Valentini

DELIBERAZIONE N. 189

Oggetto:

Approvazione schema del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per la formazione di figure di intermediazione sul territorio, allo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati e di operatori dei servizi pubblici e privati, da impegnare in servizi specialistici.



189 31 MAR. 2006

lu

^{ALTERNATA}
OGGETTO: Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per la formazione di figure di intermediazione sul territorio, allo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati e di operatori dei servizi pubblici e privati, da impegnare in servizi specialistici.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessorato all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

DI CONCERTO con

l'Assessorato alle Politiche Sociali



VISTI

- il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21/06/1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, le definizioni dei futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le priorità dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la partecipazione dei fondi strutturali;
- Il Regolamento (CE) n. 1447/2001 della Commissione del 28/06/2001. Modifica del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30/05/2000. Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- Il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001. Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- Il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000. Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- Il Regolamento (CE) n. 68/2001, riguardante il regime di "aiuti di Stato" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;
- Il Regolamento (CE) n. 69/2001, riguardante il regime di "de minimis" che trova applicazione solo in presenza di azione proposta da un'impresa che configuri una possibile situazione di vantaggio nei confronti della libera concorrenza sul mercato;
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 concernente "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sugli enti locali;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41 del 15/12/2003, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;
- La legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- La legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all'ordinamento della formazione professionale;



189 31 MAR 2006

Der

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 21 novembre 2002 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1510 del 21 novembre 2002 concernente l'istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche;
- la Decisione della Commissione n. 2078 del 21/09/2000 recante l'approvazione del Programma Operativo OB.3 della Regione Lazio per il periodo 2000/2006;
- la D.G.R. n. 2577 del 19/12/2000 con la quale è stato adottato il Complemento di Programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3;
- il nuovo Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n. 1961 del 25/05/2005;
- la D.G.R. n. 288 del 11/03/2005 avente per oggetto P.O.R. Ob.3 FSE 2000-2006 Complemento di programmazione. Revisione di metà periodo;
- la determinazione dirigenziale n. D3770 del 12/09/2005 avente per oggetto POR Ob. 3 FSE annualità 2005. Avviso pubblico Misura B1, FSE Ob. 3 annualità 2005 per il finanziamento di "Azioni sperimentali di sistema per l'immigrazione" (ASSI);



CONSIDERATO

- che da un'attenta analisi del territorio laziale e dei suoi fabbisogni, realizzata attraverso il sistema informativo Excelsior, è emerso che oltre il 76% dei lavoratori immigrati necessita di ulteriore formazione per essere completamente assorbita ed integrata nel tessuto nazionale;
- che dalle previsioni si riscontra che il tessuto imprenditoriale regionale vedrà aumentare il numero di assunzioni di oltre 17.000 unità e che a tal fine si rende necessario predisporre un sistema regionale che possa agevolare tale flusso;
- che a tal fine la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. D3770 del 12/09/2005, ha emanato un avviso pubblico denominato "Azioni Sperimentali di Sistema per l'Immigrazione", con il quale intende sviluppare figure professionali tali da poter essere d'ausilio ad altre e diverse azioni a sostegno dell'inclusione;
- che nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, al fine di perseguire la realizzazione di interventi volti all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati, veniva previsto come necessario il coinvolgimento di organismi pubblici/privati nella fase di sperimentazione delle iniziative attraverso accordi e/o protocolli d'intesa all'uopo sottoscritti dall'amministrazione regionale;
- che il coinvolgimento dei sopra citati operatori si rende necessario al fine di apportare un completamento in termini di tirocini formativi, alle attività realizzate dai soggetti attuatori che beneficeranno delle azioni sperimentali di cui sopra;



PRESO ATTO

- che l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 stabilisce che attraverso la realizzazione di tirocini pratici e di stage è possibile realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 disciplina in maniera dettagliata l'attivazione di tirocini formativi, stabilendo, tra l'altro, che

- i tirocini si svolgono sulla base di specifiche convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati; che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la durata dei tirocini deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del sopra citato decreto;
- i tirocini possono essere svolti sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro in base al modello allegato al decreto stesso;

**RILEVATO**

- che l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ha dimostrato interesse nell'iniziativa e si rende disponibile per offrire il suo apporto alle attività pratiche previste nei progetti che saranno dichiarati idonei ed ammissibili al finanziamento dall'amministrazione regionale;
- che l'impegno dell'Istituto, non prevede ipotesi di assunzione e/o retribuzione degli utenti/stagisti;
- che il coinvolgimento dell'I.N.P.S. è condizionato alla pianificazione delle attività tra questo ultimo e i soggetti ritenuti idonei e finanziati dall'amministrazione regionale al termine delle operazioni di valutazione;
- che ai sensi della legge 24 giugno n. 196 e del DM 25 marzo 1998, n 142, l'attività di stage non costituisce rapporto di lavoro;

Q

Q

RITENUTO OPPORTUNO a seguito di quanto sopra esposto,

- approvare ^{LO SCHEMA DEL} protocollo di intesa tra Regione Lazio e INPS di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, attraverso il quale la Regione Lazio intende completare la formazione di figure di intermediazione sul territorio per favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati e operatori dei servizi pubblici e privati da impegnare in servizi specialistici volti a predisporre interventi di inserimento di immigrati;
- stabilire che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione i soggetti di cui sopra saranno chiamati alla firma del citato protocollo di intesa;

Q

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

all'unanimità



189 31 MAR. 2006

llly

DELIBERA

Tenuto conto di quanto più sopra espresso:

1. di approvare lo schema del protocollo di intesa tra Regione Lazio e INPS di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, attraverso il quale la Regione Lazio intende completare la formazione di figure di intermediazione sul territorio per favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati e operatori dei servizi pubblici e privati da impegnare in servizi specialistici volti a predisporre interventi di inserimento di immigrati;
2. di stabilire che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione i soggetti di cui sopra saranno chiamati alla firma del citato protocollo di intesa;
3. di dare atto che alla firma del protocollo di cui sopra provvederà il Presidente della regione o suo delegato;
4. di dare atto che ai provvedimenti attuativi della presente deliberazione si provvederà con atti successivi della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.sirio.regione.lazio.it

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPEI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



allegato 1

31 MAR 2006



lu

Allegato 1

SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E L'INPS

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La Regione Lazio, con sede legale in _____

_____ (Prov. _____) via/piazza _____

_____ codice fiscale _____

_____ / partita I.V.A. _____

d'ora in poi denominato 'soggetto promotore' rappresentato/a da _____

_____ nato a _____ il _____

_____ in qualità di _____;

e

L'INPS con sede legale in _____ (Prov. _____)

_____ via/piazza _____

_____ codice fiscale _____

_____ / partita I.V.A. _____

d'ora in poi denominato soggetto ospitante rappresentato/a da _____

_____ nato a _____ il _____

_____ in qualità di _____

PREMESSO

Che la Regione Lazio intende formare figure di intermediazione sul territorio per favorire l'inserimento sociale e lavorativo di soggetti immigrati, e operatori dei servizi pubblici e privati da impegnare in

lu

servizi specialistici volti a predisporre interventi di inserimento di immigrati, previo accordo con le rappresentanze sindacali;

Che l'INPS intende collaborare al suddetto percorso formativo attraverso la disponibilità ad ospitare presso i propri uffici lo svolgimento di tirocini ai quali potrà fornire la funzione di tutoraggio, assicurando lo svolgersi di una effettiva esperienza sul campo e del conseguente trasferimento di saperi operativi;

Tanto premesso conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, e del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge citata, in particolare dell' art. 8 relativo all' estensibilità ai cittadini stranieri delle disposizioni del Decreto, l'INPS si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti, non superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente da richiedere su progetti individuali di tirocinio su proposta della Direzione Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio;

Art 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo l'attività sarà seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente Protocollo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e Responsabilità civile verso terzi.

Art.3


Durante lo svolgimento dei tirocini, il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dei tirocini;

Art 4

1. Il Soggetto attuatore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Per quanto riguarda l'Assicurazione INAIL, il soggetto promotore si impegna ad assicurare tutti i tirocinanti presenti nelle strutture dell'INPS.



Copia della documentazione attestante l'avvenuta copertura assicurativa dovrà pervenire all'INPS prima dell'avvio dei tirocini.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore;

Art 5

Il soggetto ospitante si impegna:


- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del percorso;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene su lavoro;
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del percorso per la stesura della relazione finale;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

Art 6

Il soggetto attuatore, nel caso di tirocinanti extracomunitari, assume la responsabilità circa la regolarità del loro permesso di soggiorno secondo la vigente normativa.

L'Ente ospitante si ritiene quindi esente da ogni responsabilità in tal senso;

Art. 7



In sede di disposizioni attuative ed in relazione ai progetti che verranno finanziati la Regione e L'INPS definiranno con atti dirigenziali il numero e la distribuzione territoriale dei soggetti destinatari dell'intervento;

Art. 8

La Regione si impegna a collaborare per l'apertura di una seconda fase del progetto in rapporto con gli Enti Locali e le parti sociali che possa garantire il consolidamento dell'esperienza acquisita;

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Data _____

per il soggetto promotore:

per il soggetto ospitante _____

